

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona



**PIANO GENERALE
DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507

NORME DI ATTUAZIONE

SECONDA EDIZIONE

APPROVATO CON D.C.C. N. 40 DEL 24/06/2008

COMUNE DI NEGRAR
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
CAMPO DI APPLICAZIONE	4
PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA	6
1- PREMESSA	7
2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	8
2.1- DEFINIZIONI	8
2.2 – DURATA DELL’ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO	9
2.3 – DESTINAZIONE D’USO	10
3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ	15
3.1- DEFINIZIONI	15
3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO	16
3.3 CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D	16
ABACO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	17
4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA	18
5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE	19
5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI	19
5.2- ZONE IN CATEGORIA SPECIALE	19
6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI	20
6.1- SICUREZZA	20
6.2- DECORO	20
6.3- FUNZIONALITÀ	20
6.4- Normativa	21
7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE	21
7.2- MATERIALI	21
7.3- STRUTTURA	21
7.4- DISTANZE	21
7.5- ILLUMINAZIONE	22
7.6- POSIZIONAMENTO	22
7.7- LIMITAZIONI E DIVIETI	22
8- DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL’AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F	23
8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA	23
8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	23

9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)	25
9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA	25
9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI	26
9.3- DIMENSIONI	26
9.4- CARATTERISTICHE	26
9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO	26
10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI	27
11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	28
11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	28
11.2- PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE	29
11.3- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	31
11.4- variazione bozzetto	31
11.5- DURATA	31
11.6- CORRISPETTIVO	32
11.7- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	32
11.8 – RINNOVI	32
11.9- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	33
11.10- VIGILANZA	33
11.11- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	33
11.12- aLTRI OBBLIGHI, LIMITAZIONI E DIVIETI	34
11.13- SANZIONI AMMINISTRATIVE	35
12- NORME TRANSITORIE	35
PARTE SECONDA – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA	36
1 – SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE	37
2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	39
3 – AUTORIZZAZIONI	40
3.1- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	41
3.3- CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA	42
3.4- DURATA	43
4 – COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI	43
5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI	43
6 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI	44
7 – POSIZIONAMENTO, CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA	45
PARTE TERZA - LE PUBBLICHE AFFISSIONI	46
1- PREMESSA	47
2- RELAZIONE SULL'IMPIANTISTICA NELL'ANNO 2006.	47
3- CRITERI DI PROGETTO	47
4- QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI	48

5- UBICAZIONE	48
6- ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.	49
7- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE	50
7.1- DESTINAZIONE D'USO	50
7.2- TIPOLOGIE E FORMATI	51
7.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	51
8- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	52
9- NORME GENERALI	52
10- ENTRATA IN VIGORE	52
PARTE QUARTA - LE INSEGNE DI ESERCIZIO	53
1. PREMESSA	54
2. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI	54
2.1. DEFINIZIONI e prescrizioni	54
2.2. insegne di facciata	55
2.3. insegne su elementi totemici	56
2.4. targhe DI arti E mestieri	57
2.5. tende parasole	57
3. procedimenti amministrativi	59
3.1. presentazione d'istanza d'autorizzazione	59
3.2- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	60
3.3- variazione bozzetto	61
3.4- DURATA	61
3.5- RINNOVI, obblighi, vigilanza, sanzioni	61
4- NORME TRANSITORIE	61
ALLEGATI	63

INTRODUZIONE

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio comunale in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato "Piano", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'", successivamente denominato "Regolamento comunale".

Il Piano è articolato in quattro parti:

- a) Nella prima parte, denominata "La Pubblicità Esterna", si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, all'art. 47, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, e se ne disciplina l'installazione sull'intero territorio comunale.
- b) Nella seconda parte, denominata "Segnaletica Verticale Privata", si definiscono i casi in cui è ammessa la collocazione di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici che rappresentano origine o destinazione di un ingente traffico veicolare ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, come previsto dagli articoli 134, 136, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.
- c) Nella terza parte, denominata "Le Pubbliche Affissioni" si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal "Regolamento comunale".
- d) Nell'ultima parte si definiscono le caratteristiche e la localizzazione sul territorio delle insegne di esercizio, comprese le norme da osservare per la loro corretta collocazione.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è redatto recependo le norme vigenti in materia, quali il D.Lgs. 507/93, il D.Lgs 285/92 e il regolamento di attuazione D.P.R. 495/92, il D.Lgs 241/90, il D.Lgs 42/04 con le successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità pubbliche.

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni da parte della Giunta Comunale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le successive modifiche ed integrazioni.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 285/92, e per la sua posa si dovrà avere particolare riguardo a quanto disposto nei commi 5 e 7 del medesimo articolo.

L'utilizzo di tale segnaletica, è consentito all'interno delle aree omogenee, (dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono) successivamente definite dall'art. 5 comma 1 del presente Piano. La finalità di tale segnaletica non risulta essere la pubblicizzazione di attività economiche ma la segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando, quindi il deflusso del traffico veicolare. La caratteristica di tale segnaletica, non deve essere quella di rendere noto alla moltitudine delle persone la presenza di uno specifico soggetto economico (finalità dei mezzi pubblicitari), ma quella di consentirne l'immediata individuazione conoscendone già l'esistenza.

Non è ammessa nessuna installazione pubblicitaria lungo le Strade Provinciali n° 4 della valpolicella e n° 12 dell'Aquilio, sia entro gli abitati che al di fuori di essi, ad eccezione di quelle previste dal presente piano e delle insegne di esercizio.

All'esterno delle aree omogenee non è consentito l'uso della segnaletica verticale non pubblicitaria, se non per quei soggetti che, trovandosi all'esterno di tali aree o avendo particolare rilevanza economica, (determinata da un sensibile flusso veicolare), richiedano l'uso di tale segnaletica; questa non potrà comunque essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla sede del soggetto economico indicato. In alternativa, le aziende, potranno utilizzare le preinsegne, come di seguito definite, fermo restando che le stesse dovranno uniformarsi dal punto di vista estetico alla segnaletica verticale.

All'esterno delle aree omogenee, dovranno essere collocati anche dei segnali di avvio, che non riportino il nominativo del soggetto economico specifico ma solamente la denominazione della zona omogenea.

PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA

1- PREMESSA

Il presente Piano si propone, mediante la sua adozione, di conseguire obiettivi finalizzati a:

- Salvaguardare la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada;
- Salvaguardare il decoro della città, l'ambiente e i beni artistici e culturali;
- Garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa;
- Massimizzare gli introiti tributari.

Tali obiettivi si conseguono mediante la determinazione di una Normativa specifica finalizzata all'individuazione di distanze minime da rispettare per la collocazione di mezzi pubblicitari dagli elementi rilevanti per la sicurezza stradale, tali da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della sicurezza e il diritto di libera iniziativa economica privata. Al tempo stesso la determinazione delle caratteristiche estetiche, costruttive e dimensionali dei mezzi pubblicitari, è stata effettuata sulla base delle esigenze di decoro e al contempo alla massimizzazione delle entrate, come sopra evidenziato.

Tutti i meccanismi di interazione tra i soggetti economici interessati alla diffusione di messaggi pubblicitari e l'amministrazione sono improntati su principi di massima trasparenza e semplificazione dei procedimenti.

I criteri generali che sorreggono il presente strumento normativo traggono origine dalla necessità di regolamentare i comportamenti tra i singoli operatori economici che diffondono messaggi pubblicitari e i comportamenti tra gli operatori e l'Amministrazione, nel rispetto degli obiettivi preposti.

Nella determinazione delle Norme, vengono fissati i principi di comportamento che sia gli operatori, sia l'Amministrazione devono seguire e rispettare per il conseguimento degli obiettivi sia durante il periodo di adeguamento, sia nel corso di utilizzo del presente strumento. Di seguito sono elencati i canoni generali utilizzati.

1. Le istanze che pervengono dagli operatori debbono essere analizzate secondo ordine cronologico;
2. Un mezzo pubblicitario si considera abusivo fino a prova contraria;
3. Un mezzo pubblicitario si considera autorizzato quando in possesso di idoneo titolo autorizzativo rilasciato esclusivamente ai sensi del presente Piano; sono parimenti considerati autorizzati i mezzi in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285;

2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

2.1- DEFINIZIONI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -

Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 8 - - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA -

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità “altri mezzi pubblicitari”

2.2 – DURATA DELL'ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti appartenenti al servizio delle pubbliche affissioni ed affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall'evento o dalla manifestazione che pubblicizzano, fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità per l'intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre ché durante l'anno venga esposto almeno un messaggio).

Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E' definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica. La durata dell'autorizzazione, sarà pari ad anni 3, rinnovabili tacitamente.

2.3 – DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

Istituzionali: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) che non perseguano fini di lucro e comunque privi di rilevanza economica.

Commerciali: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro

Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, la seguente tabella riassuntiva riunisce tutte le classificazioni sopra descritte ed individua la scheda del "Abaco per l'applicazione della normativa", parte integrante del Piano, che ne riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi. Successivamente è anche possibile consultare una serie di immagini che identificano un esempio di mezzo per tipologia descritta.

Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

Classificazione (art. 47 D.P.R. n. 495/92)	Descrizione	Durata		Destinazione		Numero di scheda dell'Abaco
		T	P	Ist.	Com.	
Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO						
	Trattate nel titoloIV del presente Piano		•		•	-
Comma 2 – PREINSEGNA						
	Preinsegna		•		•	1
Comma 4 – CARTELLO						
	Cartelli con superficie $\leq 18 \text{ m}^2$	•	•	•	•	2, 3, A, B
Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO						
	Gonfalone, locandine, bandiere,.....	•		•	•	4, 5, C, D
Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO						
	Impianti pubblicitari di servizio		•		•	6
	Spazi pubblicitari abbinati a pensilina		•		•	7
	Spazi adibiti a paline fermata autobus		•		•	8
	Spazi abbinati a transenne parapetonali		•		•	9
Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA						
	Insegne speciali		•		•	10
	Cartelli a messaggio mobile		•		•	11
	Pareti o megaposter	•		•	•	12
	Tabelle		•		•	13

T = Temporanea; P = Permanente; Ist. = Istituzionale; Com. = Commerciale

Comma 2 – Preinsegne		
 <p><i>Impianto di preinsegne 125x25</i></p>		

Comma 4 – Cartello		
 <p>$\leq 3 \text{ m}^2$, permanente, istituzionale</p>	 <p>$\leq 3 \text{ m}^2$, permanente, istituzionale</p>	
 <p>$\leq 3 \text{ m}^2$, permanente, commerciale</p>	 <p>$\leq 18 \text{ m}^2$, permanente, commerciale</p>	 <p>$\leq 3 \text{ m}^2$, temporaneo, commerciale</p>

Comma 5 – Striscione, locandina e standardo		
 <p><i>Striscione, istituzionale</i></p>	 <p><i>Striscione, commerciale</i></p>	

Comma 7 – Impianto pubblicitario di servizio		
 <p><i>Impianti abbinati cartina urbana</i></p>	 <p><i>Pensilina fermata autobus</i></p>	 <p><i>Impianti abbinati a transenne parapetonali</i></p>
 <p><i>Impianti abbinati ad orologi digitali</i></p>	 <p><i>Impianti abbinati a cartina urbana</i></p>	 <p><i>Impianti abbinati a display luminosi</i></p>

Comma 8 – Impianti di pubblicità o propaganda



Insegne speciali



Cartelli a messaggio mobile



Insegne a messaggio luminoso variabile

3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

3.1- DEFINIZIONI

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il centro abitato comprende gran parte dell'edificato. La delimitazione del centro abitato, è definita dell'art.3 del decreto legislativo 30.04.92, n. 285 del Codice della strada come: *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

La delimitazione del centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Piano, è quella definita dalle delibere comunali vigenti.

3.3 CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C, nel tratto di attraversamento del centro abitato, e D sono considerate come strade urbane di tipo “E”.

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA


Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse riportate nell'“Abaco per l'applicazione della normativa”.

Il posizionamento degli impianti per le pubbliche affissioni è definito nell'allegato B "Progetto distributivo impianti pubbliche affissioni e affissioni dirette"; l'ubicazione degli stessi non deve rispettare le distanze minime previste dall'“Abaco per l'applicazione della normativa” in quanto tali impianti non rientrano nelle definizioni di impianti pubblicitari. Di conseguenza i cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono rispettare alcuna distanza dagli impianti per le pubbliche affissioni a patto che la loro collocazione non precluda la visibilità degli stessi ed il loro ordinario utilizzo.

Per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui se distanti meno di 10 m. l'uno dall'altro ad eccezione delle transenne parapetonali.

In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'abaco, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.

Ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, N. 285 Art. 3 comma 1 punto 26), per Intersezione a raso si intende l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.



5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai fini del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, parte dalla delimitazione del centro abitato. La zona definita centro abitato è quindi ulteriormente suddivisa in altre aree.

5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI

All'interno di questa delimitazione è possibile distinguere un'ulteriore suddivisione nelle seguenti aree:

Zona A - Zona di attenzione

Questa zona individua le aree o vie centrali del capoluogo e degli altri centri abitati del comune di più vecchia edificazione, cioè le zone o vie che necessitano di una maggiore attenzione dal punto di vista degli insediamenti pubblicitari, così come meglio definito sulla cartografia "Zonizzazione" dell'allegato G.

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore rosso.



Zona B - Zona industriale-artigianale-commerciale

E' costituita dalle maggiori aree a prevalente insediamento industriale, artigianale e commerciale situate nel capoluogo e nella località di Arbizzano, così come meglio definito sulla cartografia "Zonizzazione" dell'allegato G.

In Cartografia è rappresentata con colore blu.



Zona C - Restante parte di centro abitato

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata o in via di edificazione, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

Per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ricadenti lungo la linea di separazione di zone differenti si deve applicare la norma più restrittiva rispetto le zone confinanti.

5.2- ZONE IN CATEGORIA SPECIALE

La delimitazione della Categoria Speciale ai fini della regolamentazione dell'installazioni pubblicitarie non genera differenze nelle norme da rispettare ma sarà limitata ad un diverso trattamento di imposta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Negrar è suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale. All'interno della categoria speciale l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle affissioni subiscono una maggiorazione del 50% rispetto alla tariffa normale.

Le località appartenenti alla categoria speciale, rappresentate nella cartografia allegata, sono di seguito elencate:

Via Osteria Vecchia (S.P. 12), via Vittorio Veneto (S.P. 12), strada Del Recioto (S.P. 12), via San Vito (S.P. 12), via Casette di S.Maria (S.P. 12), via Strada Nuova (S.P. 4), via Valpolicella (S.P. 4).

La restante parte del territorio comunale, non compresa della categoria speciale è da considerarsi categoria normale.

6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa.

6.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltre che ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

6.2- DECORO

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del Servizio Gestione Patrimonio, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista della forma e della cromia, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

6.3- FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

6.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore grigio ferro micaceo in zona A e verde RAL 6005 nella restante parte del territorio comunale; l'unica eccezione è per i cartelli pubblicitari, che devono avere una piantana di sostegno verniciata in colore nero.

7.2- MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni dovrà essere realizzata in alluminio (in ghisa per gli impianti istituzionali in zona A) e verniciata per garantire una idonea resistenza all'aggressività delle colle sodiche, secondo le caratteristiche allegate al presente Piano.

7.3- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

7.4- DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

7.5- ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo; non potranno altresì emettere luce di colore blu lampeggiante.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.

All'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano dovranno essere aumentate del 50%

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

7.6- POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima prevista dall'Abaco, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare prescrizioni intermedie.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,5 dal Piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,00. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

Fatti salvi gli impianti individuati nell'Allegato B del presente Piano, l'installazione di mezzi pubblicitari su marciapiedi, percorsi pedonali segnalati, piste ciclabili e piste ciclo-pedonali potrà essere autorizzata a condizione che la posa degli stessi avvenga in posizione parallela all'asse dei marciapiedi, dei percorsi pedonali segnalati, delle piste ciclabili e delle piste ciclo-pedonali, a ridosso della loro parte interna, che il loro ingombro non sia superiore a cm. 10, e che la larghezza utile al transito ciclo-pedonale risultante a seguito dell'installazione non sia inferiore a cm. 120.

7.7- LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il

previo consenso previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione (Parte Seconda del presente Piano) di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie, per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere.

Non è ammessa nessuna installazione pubblicitaria lungo le Strade Provinciali n° 4 della Valpolicella e n° 12 dell'Aquilio, sia entro gli abitati che al di fuori di essi, ad eccezione di quelle previste dal presente piano e delle insegne di esercizio.

8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F

8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata. A queste prescrizioni fanno eccezione le strade di tipo A e B per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Tali prescrizioni sono illustrate nel prossimo capitolo.

Su tutto il territorio comunale, è permessa l'installazione di transenne parapetonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

La segnaletica verticale privata non pubblicitaria, è sempre ammessa nelle aree sotto specificate e, quando installata, deve essere collocata a distanze sufficienti dagli incroci per essere percepita in tempo utile dagli utenti della strada, affinché possano adeguare il loro comportamento a quanto in essa contenuto.

8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi in premessa.

Tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della posizione delle persone che frequentano tale zona, più in generale della morale collettiva. Nel caso in cui gli uffici comunali rilevassero la presenza di messaggi esposti in violazione di tali principi dovranno darne tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla loro tutela per le eventuali azioni di censura. L'attività di controllo dovrà essere svolta in

particolare dal funzionario responsabile del servizio pubbliche affissioni per i messaggi diffusi attraverso il servizio pubblico e dal funzionario responsabile del procedimento autorizzativo per i messaggi diffusi nell'ambito della pubblicità esterna.

Zona A - Zona di attenzione

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari considerati nel presente Piano in assenza delle autorizzazioni preventive dei soggetti deputati alla tutela dei vincoli specifici. Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un singolo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione di un impianto situato nei pressi dell'edificio stesso, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'edificio vincolato. L'impiantistica prevista è prevalentemente di servizio o spazi pubblicitari di piccolo formato. L'impianto ed il messaggio contenuto dovrà inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per chiese e cimiteri. All'interno di questa zona non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari "a bandiera".

Zona B - Zona industriale-artigianale-commerciale

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, ad esclusione di quelli con superficie espositiva totale superiore a m² 9.

Zona C - Restante parte del territorio comunale

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, ad esclusione di quelli con superficie espositiva totale superiore a m² 18 (l'unica tipologia ammessa con superficie superiore ai 18 m² è quella delle pareti o megaposter, scheda 12 dell'Abaco per l'applicazione della normativa).

Pubblicità temporanea privata

E' ammessa l'installazione di mezzi di pubblicità temporanea privata, nel rispetto delle norme espresse dal presente Piano. I mezzi potranno essere collocati a gruppi, con un numero massimo di 5 impianti ognuno. La distanza tra gli impianti all'interno dello stesso gruppo, potrà arrivare ad un minimo di 10 m.

Striscioni – locandine – stendardi

All'interno dei centri abitati la gestione, collocazione e realizzazione di striscioni, locandine e stendardi dovrà essere attuata dall'amministrazione comunale; gli striscioni dovranno avere dimensioni massime di metri 5x1 e le locandine e stendardi dovranno avere dimensioni massime di m 3x1. Per l'installazione di striscioni, locandine e stendardi dedicati all'esposizione temporanea in occasione di eventi culturali, sportivi, sociali o promozionali della realtà economica locale sono destinate le seguenti zone del territorio comunale:

- FRAZIONE SANTA MARIA: intersezione via Casette di Santa Maria, aiuola nei pressi dell'impianto semaforico – posizione valida per tutto l'anno.
- FRAZIONE ARBIZZANO: via Case Zamboni nei pressi dell'incrocio con via Valpolicella - posizione valida per tutto l'anno.

- NEGRAR: strada del Recioto, via Vittorio Veneto, via dell'Autiere - posizioni valide in occasione del periodo del Palio del Recioto (coincidente con la festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo).

Volantinaggio

Sulle strade ed aree pubbliche è vietata la distribuzione di volantini, opuscoli, biglietti omaggio ed ogni altro mezzo pubblicitario consegnato a mano o depositato sui veicoli. Tale attività è consentita soltanto per finalità istituzionali, sociali o di pubblica utilità e sulla base di motivate richieste da presentare al comune e conseguente rilascio di apposita autorizzazione.

Pubblicità sui veicoli

E' tassativamente vietato, nei centri abitati, il posizionamento stanziale di autoveicoli o mezzi comunque riconducibili ad essi che diventano elemento di supporto di pubblicità o propaganda.

Si rimanda al Codice della strada e specificatamente all'art. 57 del regolamento d'Esecuzione la regolamentazione della pubblicità sui veicoli in movimento, la cui sosta non deve in alcun caso essere intenzionalmente sostitutiva di un impianto di pubblicità.

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica, sul territorio comunale è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

All'interno dei centri abitati la pubblicità fonica non è consentita ad una distanza di 300 metri prima e dopo l'ospedale, le case di riposo per anziani, le scuole, i cimiteri ed i luoghi di culto in genere.

Non è inoltre consentita durante lo svolgimento di spettacoli all'aperto di qualunque tipo e di cerimonie civili e religiose.

Per ogni altro aspetto inerente la pubblicità fonica si rimanda al dettato dell'art. 59 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada. Sono fatti salvi i principi, le disposizioni e le limitazioni previste dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 24.12.2002, esecutiva.

9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)

9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo paragrafo e delle limitazioni previste al comma 7 Art. 23 del Nuovo Codice della strada..

9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione oltre a tutte le norme contenute nel presente Piano. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

9.3- DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari dovranno rispettare, per ogni zona, le superfici indicate nell'abaco per l'applicazione della Normativa.

9.4- CARATTERISTICHE

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche estetiche costruttive degli impianti" e "Norme generali di installazione".

9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto dell'Abaco normativo. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a fabbricati esistenti.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine (negli spiazzi con parcheggio), e pensiline, transenne parapetonali ed altro. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 m², non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura.
- Il colore delle strutture dovrà essere colore grigio ferro micaceo in zona A e verde RAL 6005 nella restante parte del territorio comunale. Per i cartelli pubblicitari il colore della struttura portante dovrà essere nero.
- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 3.
- Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

L'allegato "H" (Schede tecnico costruttive degli impianti disciplinati dal Piano) prevede alcune tipologie di impianti conformi alle caratteristiche del presente Piano.

11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano da parte dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno del perimetro del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, l'amministrazione comunale provvederà ad ottenere l'autorizzazione dagli Enti competenti; la presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 rilasciata da Enti diversi dal Comune non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo la condizione di assenza del titolo di abilitazione principale ovvero l'autorizzazione ai sensi del presente Piano, essendo la stessa rilasciata al fine di attestare il rispetto delle norme del presente Piano su tutto il territorio comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi; il soggetto richiedente avrà l'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo su cui dovrà essere realizzata l'opera. L'Amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile del procedimento, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nel corso del procedimento.

Nel caso in cui il funzionario responsabile riscontrasse che l'intervento oggetto dell'istanza necessiti anche di un'istruttoria tecnica di competenza di un ente diverso dal Comune, per profili diversi da quelli analizzati dal presente Piano, quali ad esempio la compatibilità con elementi assoggettati a tutela o a vincolo può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali dovrà ottenere nulla osta specifico dagli altri Enti; trascorso il termine ultimo, in mancanza di nulla-osta o autorizzazione specifica il procedimento verrà considerato concluso e diniegato.

Le istanze vanno presentate al Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata, cui compete il rilascio dell'autorizzazione, che cura l'istruttoria comprendente anche la richiesta di parere alla Polizia Locale. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa al Settore Amministrazione e Tributi, Servizio Tributi, per le verifiche di competenza.

Ai fini dell'installazione degli striscioni a carattere temporaneo di cui al punto 8.2 della Parte Prima del presente Piano, è necessario Nulla Osta alla collocazione rilasciato dal Servizio Polizia Locale, che provvede a trasmetterlo in copia, per gli adempimenti di competenza, al Settore Economico Finanziario, Servizio Tributi.

A) Zone esterne al centro abitato

Il Comune, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

L'istruttoria amministrativa prevedrà l'esame delle norme del presente Piano, richiedendo altresì, nel caso di strade comunali, al comando della Polizia Municipale, specifico parere ai sensi del Codice della Strada e ai singoli uffici comunali per quanto di loro competenza, al fine di verificare l'assenza di contrasti con le norme adottate. Nel caso la collocazione del mezzo, o la destinazione del messaggio avvengano su strade di competenza di Enti diversi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva, per quanto rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o aree ai sottoindicati Enti:

- 1 per le strade regionali, provinciali, e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni
- 2 per le strade militari al comando territoriale competente

B) Zone comprese entro il Centro Abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo nulla-osta tecnico da parte di altri enti proprietari di strade quando la proprietà di queste o quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade di proprietà diversa da quella comunale.

11.2- PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda all'ufficio competente, il quale provvederà a far pervenire il tutto al funzionario responsabile.

La documentazione da inoltrarsi su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 1) dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

- Domanda in bollo, riportante le indicazioni del mezzo pubblicitario che si intende collocare in ordine a:
 - Individuazione del numero identificativo della scheda dell'Abaco per l'applicazione della Normativa del Piano, che individua la tipologia del mezzo che si intende collocare;
 - Destinazione dell'Impianto (Istituzionale o commerciale art. 2.3 del Piano)
 - Durata dell'esposizione (permanente o temporanea, art. 2.2 del Piano)

- Descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale, e determinazione della Zona di appartenenza così come definita dall'art. 5 del presente Piano
- Planimetria in scala adeguata, con l'individuazione del punto di posizionamento dell'impianto, che rappresenti lo stato dei luoghi esteso per almeno 40 metri di raggio con l'individuazione degli impianti già esistenti, tranne che nei casi di installazione di insegne di esercizio;
- Estratto di PRG vigente ed estratto catastale con individuato il punto del posizionamento;
- Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione subiti;
- Scheda di ubicazione con fotografia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- Se già in possesso l'eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
- Modulo per la determinazione delle distanze opportunamente compilato in ogni sua parte;
- Documentazione necessaria al fine dell'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale (Relazione Paesaggistico Ambientale ed Inserimento Fotografico).

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione di stabilità.

11.3- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze quello oggetto di valutazione. In assenza di tale condizione, procede a confrontare il modulo per la determinazione delle distanze con la scheda omologa dell'Abaco per l'applicazione della normativa. In caso di esito positivo, provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente, per la durata di anni tre. In caso di esito negativo, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano.

Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione, oltre i tempi previsti per acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale, l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego. In caso di diniego, questo dovrà essere motivato indicando la norma di riferimento con cui contrasta l'intervento.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo o immobili di proprietà diversa dall'Ente autorizzante, il soggetto interessato alla posa deve ottenere esplicita autorizzazione da parte del soggetto proprietario; per tanto l'autorizzazione comunale ottenuta ai sensi del presente articolo non è sufficiente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi del presente articolo si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo

11.4- VARIAZIONE BOZZETTO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve darne comunicazione scritta in bollo. Tale comunicazione, da inoltrare all'ufficio competente, dovrà contenere il n° di autorizzazione dell'impianto oggetto della variazione e due copie del nuovo bozzetto. L'ufficio ricevente la richiesta è tenuto entro i successivi trenta giorni a esprimere un parere; trascorso tale periodo senza nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione la variazione si intende accettata.

11.5- DURATA

L'autorizzazione decorrerà dalla data di rilascio della medesima, ovvero 30 giorni successivi alla data di ricevimento del medesimo da parte dell'Amministrazione comunale in assenza di sospensiva o provvedimento di diniego, risultando pertanto indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile previa apposita domanda di rinnovo.

11.6- CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione, è determinabile da parte dello stesso soggetto in conformità all'elenco prezzi annuale contenuto nel Regolamento Comunale.

11.7- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da sfregi o graffiti.

Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

11.8 – RINNOVI

Le richieste di rinnovo d'autorizzazione vanno presentate almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'autorizzazione stessa e si intendono prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima tipologia d'intervento se presentata entro i termini.

La richiesta, per essere considerata rinnovo dell'autorizzazione, dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza, sono mutate alla data di inoltrato del rinnovo.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non venga presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, le istanze di autorizzazione o di rinnovo saranno parificate ed evase sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

11.9- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico)
- Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)
- Ubicazione dell'impianto (nome strada, progressiva chilometrica o altro)
- Data di scadenza dell'autorizzazione

11.10- VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade e l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale da notificarsi al soggetto trasgressore; detto verbale, di accertamento della violazione, dovrà indicare i soggetti ai quali il trasgressore potrà proporre ricorso, in via gerarchica e giudiziale, nonché i termini. Il verbale dovrà altresì contenere, nel caso sussistano condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la sanzione accessoria della rimozione.

Nel caso in cui sia prevista nel verbale la rimozione del mezzo, decorso il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, senza che sia intervenuto il pagamento della sanzione né il ricorso da parte del trasgressore, l'ente proprietario, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto trasgressore.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

11.11- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono considerati non conformi alla normativa, così come quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del

suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, senza che sia intervenuta opposizione, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nello stesso modo si procede per la rimozione di mezzi pubblicitari installati nelle zone sottoposte a vincolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il comune trasmette la nota delle spese al prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

All'esterno della perimetrazione del centro abitato limitatamente alle strade di proprietà non comunale, gli impianti che vengano rilevati come abusivi, così come sopra definiti dovranno essere rimossi a seguito dell'emanazione di specifica ordinanza che dovrà essere notificata al soggetto individuato come proprietario del mezzo oppure ove questo non venisse individuato al soggetto fruitore del messaggio. L'ordinanza andrà anche notificata nel caso questo fosse soggetto privato, al proprietario del terreno su cui il mezzo è stato installato; l'impianto andrà quindi rimosso entro il termine indicato nell'ordinanza che non può essere in ogni caso superiore a 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del trasgressore la rimozione sarà effettuata a cura del comune o da un soggetto da esso incaricato; il mezzo rimosso sarà sequestrato a cura del Comune a garanzia dei costi di rimozione e del pagamento delle relative sanzioni così come disposto dall'art 24 del D.lgt. 507/93.

11.12- ALTRI OBBLIGHI, LIMITAZIONI E DIVIETI

Oltre alle limitazioni e prescrizioni contenute nei precedenti articoli, non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta ed in prossimità dei cimiteri.

È vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree a verde pubblico e nei parchi.

È vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari e l'abbattimento di alberi di alto fusto per il posizionamento di impianti pubblicitari è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale.

È vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

È vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente collocati sul territorio comunale.

Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni, siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate o reti; l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.

11.13- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale.

12- NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

Gli impianti autorizzati precedentemente l'entrata in vigore del presente Piano, non conformi alla nuova normativa dovranno essere rimossi secondo le disposizioni dell'art. 11.11 del presente Piano.

Entro il termine del 31/12/2010 si sarà dovuto procedere, in ogni caso, al ripristino ed all'adeguamento dell'esistente alle norme contenute nel presente Piano. Tale termine non si applica per le insegne a bandiera collocate nelle zone di attenzione diverse da quella insistente sul capoluogo nelle quali le insegne a bandiera dovranno essere rimosse in occasione di modifiche apportate al messaggio o alla struttura di supporto delle medesime.

PARTE SECONDA – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

1 – SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE

Non è ammessa nessuna installazione pubblicitaria lungo le Strade Provinciali n° 4 della Valpolicella e n° 12 dell'Aquilio, sia entro gli abitati che al di fuori di essi, ad eccezione di quelle previste dal presente piano e delle insegne di esercizio.


Nel caso in cui il messaggio diffuso sia finalizzato alla segnalazione della allocazione di uno specifico soggetto economico, per migliorarne la sua individuazione, consentendo anche una maggiore decongestione del traffico veicolare e non alla pubblicizzazione dello stesso, o dei suoi prodotti e servizi, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, attuativo dell'art 39 comma 1 C) del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285.

Le indicazioni di cui sopra sono inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495:

- a) industriali, artigianali, commerciali; figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92
- d) alberghiere; figura II 299; 300; 301 art. 134 D.P.R. 495/92

La segnaletica industriale, artigianale, commerciale comprende:

- a) segnali di indicazione di attività singola come qui rappresentato:



La segnaletica di indicazione privata alberghiera comprende:

- a) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi: come qui rappresentato:



Figura II 299 art 134

L'uso di tale segnale è consentito esclusivamente su importanti direttrici di traffico, agli accessi del centro abitato o comunque, in corrispondenza di importanti snodi di traffico, esclusivamente su tratti di strada comunale, anche se visibile da strade provinciali.

b) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione, come qui rappresentati:




Figura II 301 art 134




Figura II 300 art 134

I segnali rappresentati dalla figura II 301, dovranno essere utilizzati per segnalare la posizione di uno specifico albergo entro 500m dallo stesso, oppure nel caso in cui il numero degli alberghi da segnalare per uno specifico punto non consenta l'uso del segnale di cui alla figura II 300.

I segnali rappresentati dalla figura II 300, possono essere utilizzati sulle importanti direttrici di traffico, a valle dei segnali di cui alla figura II 299 e a monte dei segnali di cui alla figura II 301, salvo impedimenti fisici alla posa.

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure precedenti.

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, sia richiesto di segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione del Comune, il quale dovrà verificare il rispetto, da parte del soggetto richiedente, delle Norme succitate.

I segnali privati di indicazione possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione di cui al D.P.R. 495/92. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione è a carico del soggetto interessato all'installazione.

È consentita la collocazione di un solo impianto di segnaletica verticale di indicazione privata, in corrispondenza di ogni incrocio o snodo viario che necessiti di segnalazione, per ogni senso di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza di un particolare incrocio, sia necessario segnalare l'avvio ad un numero superiore a 8 soggetti di rilevanza economica, sarà autorizzata la collocazione di ulteriori impianti, sul medesimo senso di marcia e in corrispondenza del medesimo incrocio con gli stessi limiti numerici massimi per ciascun impianto; il rilascio dell'ulteriore autorizzazione sarà subordinato al riempimento degli impianti autorizzati.

L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale privata, ha durata pari a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del D.L.vo 285/1992, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.

Il titolare dell'autorizzazione nonché proprietario dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

In caso di non rispondenza alle norme del presente Piano o per specifica violazione di norme legislative o regolamentari, non verrà rilasciata l'autorizzazione alla posa dei segnali.

Il diniego all'istanza per la posa di segnali di indicazione di cui al presente titolo, dovrà essere motivato indicando, nello specifico, la norma imperativa contro cui contrasta l'intervento in esame.

La mancata corresponsione entro i termini, del canone di noleggio dei segnali al Concessionario per la gestione della segnaletica, in presenza dello stesso, o la mancata corresponsione della somma annua stabilita dal proprietario dell'impianto a titolo di compartecipazione dei costi, autorizzerà il proprietario dell'impianto alla rimozione del segnale.

IN ASSENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- Il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.
- Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti. A fronte della compartecipazione ai costi di fornitura posa e manutenzione viene stabilita la somma *una tantum*

di € 150,00 per ogni segnale collocato, aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Tale somma andrà versata dal soggetto richiedente al proprietario dell'impianto.

IN PRESENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione degli impianti di segnaletica direzionale privata, autorizzati in capo allo stesso è a carico del Concessionario, a fronte della corresponsione del canone di noleggio dei segnali, da parte degli utenti.
- Il concessionario, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

3 – AUTORIZZAZIONI

La collocazione di qualsiasi struttura segnaletica è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del comune, fuori e dentro il centro abitato, oltre che sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti segnaletici su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo. Nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, l'amministrazione comunale provvederà ad ottenere l'autorizzazione dagli Enti competenti.

La documentazione da inoltrarsi su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 2) dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

- Domanda in bollo, riportante le indicazioni dell'Impianto segnaletico che si intende collocare in ordine a:
 - descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale.
- Planimetria in scala adeguata, con l'individuazione del punto di posizionamento dell'impianto, che rappresenti lo stato dei luoghi esteso per almeno 40 metri di raggio con l'individuazione degli impianti già esistenti;
- Estratto di PRG vigente ed estratto catastale con individuato il punto del posizionamento;
- Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione subiti;
- Scheda di ubicazione con fotografia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;

- Una dichiarazione mediante la quale il richiedente attesti che il segnale e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto dei disposti dall'art. 82 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- Se già in possesso l'eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- Copia del bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
- Documentazione necessaria al fine dell'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale (Relazione Paesaggistico Ambientale ed Inserimento Fotografico).

Per l'installazione di più impianti di segnaletica è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione di stabilità.

3.1- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista della visibilità, quello oggetto di valutazione. In caso di esito positivo delle verifiche il funzionario responsabile provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente; in caso di esito negativo, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano.

Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione, oltre i tempi previsti per acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale, l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego. In caso di diniego, questo dovrà essere motivato indicando la norma di riferimento con cui contrasta l'intervento

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo o immobili di proprietà diversa dall'Ente autorizzante, il soggetto interessato alla posa deve ottenere esplicita autorizzazione da parte del soggetto proprietario; per tanto l'autorizzazione comunale ottenuta ai sensi del presente articolo non è sufficiente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi del presente articolo si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo.

Le istanze vanno presentate al Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata, cui compete il rilascio dell'autorizzazione, che cura l'istruttoria comprendente anche la richiesta di parere alla Polizia Locale. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa al Settore Amministrazione e Tributi, Servizio Tributi, per le verifiche di competenza.

3.2- VARIAZIONE BOZZETTO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve darne comunicazione scritta in bollo. Tale comunicazione, da inoltrare all'ufficio competente, dovrà contenere il n° di autorizzazione dell'impianto oggetto della variazione e due copie del nuovo bozzetto. L'ufficio ricevente la richiesta è tenuto entro i successivi trenta giorni a esprimere un parere; trascorso tale periodo senza nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione la variazione si intende accettata.

3.3- CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA

Il concessionario per la gestione della segnaletica dovrà nella fase di inizio della propria attività sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, un progetto organico di distribuzione su tutto il territorio comunale di tutti gli impianti segnaletici che intende collocare; il progetto potrà essere ampliato nel corso del periodo di concessione in funzione di nuove ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi.

Il progetto dovrà essere così formulato:

- Cartografia in scala adeguata dove vengano rappresentati tutti i mezzi segnaletici che la concessionaria intende installare, recanti il numero di ubicazione di posizionamento per ognuno.
- Scheda di ubicazione con identificata la tipologia dell'impianto, misure di ingombro, fotografia della posizione con individuato il punto preciso di installazione
- Dichiarazione con la quale si attesti che l'intervento richiesto rispetta le norme del presente Piano
- Se già in possesso, eventuali autorizzazioni di Enti diversi dal Comune per le installazioni di impianti richiesti al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di altri Enti
- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 675/96.

Nel caso in cui il concessionario per la gestione della segnaletica intenda incrementare il numero degli impianti segnaletici, successivamente alla presentazione del progetto potrà inoltrare apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) allegando la scheda come sopra definita per l'individuazione del punto ove sarà collocato il manufatto con in allegato una dichiarazione di conformità alle norme del presente Piano; esaminata la pratica, il Funzionario Incaricato, comunicherà entro 30 (trenta) giorni al concessionario, l'accoglimento o il rigetto della stessa, motivando, in caso di rigetto con quali norme del presente Piano questo contrasta; decorso tale termine la D.I.A. si intenderà accolta e la concessionaria potrà procedere all'esecuzione delle opere.

3.4- DURATA

Salva diversa indicazione, la durata dell'autorizzazione all'installazione di strutture di segnaletica è pari a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Per ragioni di carattere tecnico-amministrativo, l'amministrazione può revocare l'autorizzazione rilasciata, motivandone la causa.

4 – COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- b) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

a) nere: sul bianco;

b) gialle: sul nero;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

a) neri: sul giallo e sul bianco;

b) bianchi: sul marrone e nero;

c) grigio: sul bianco;

d) giallo: sul nero

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logotipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e assumere la posizione corretta per il raggiungimento della destinazione.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione privati industriali, commerciali, artigianali e segnali privati di indicazione alberghiera sono indicativamente le seguenti:

Tipi di strade	Industriale, commerciale, artigianale	Alberghiera
strade extraurbane principali	m 100	m 150

Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)	m 30	m 50
Altre strade	m 30	m 50

Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti, o in caso di impedimenti oggettivi, le misure possono ridursi a seconda delle necessità, fermo restando che la collocazione avvenga garantendo una distanza minima di avvistamento, sufficiente a consentire l'adeguamento dell'utente della strada, alle indicazioni del segnale.

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli con illuminazione propria, ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

6 - INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI

I segnali verticali di indicazione privati sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico, quando è necessario per motivi di sicurezza o non vi sia la possibilità materiale di posizionare un segnale in conformità alle Norme del presente Piano.

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

L'altezza minima dei segnali privati di indicazione è di 0,60 m e la massima è di 3,50 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.

I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.

In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

7 – POSIZIONAMENTO, CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo, con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

È consentita l'installazione di un massimo di n. 8 segnali per ogni lato di ogni singolo impianto.

Le caratteristiche costruttive dei supporti dei segnali di indicazione privata, dovranno essere conformi alle previsioni delle schede tecniche di cui all'allegato "H" del presente Piano.

Il colore delle strutture dovrà essere colore grigio ferro micaceo in zona A e verde RAL 6005 nella restante parte del territorio comunale.

Nel caso in cui, il segnale sia installato su un singolo supporto di sezione circolare, l'impianto deve avere un sistema antirrotativo, tale da impedire la rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

Fatti salvi gli impianti individuati nell'Allegato B del presente Piano, l'installazione di mezzi pubblicitari su marciapiedi, percorsi pedonali segnalati, piste ciclabili e piste ciclo-pedonali potrà essere autorizzata a condizione che la posa degli stessi avvenga in posizione parallela all'asse dei marciapiedi, dei percorsi pedonali segnalati, delle piste ciclabili e delle piste ciclo-pedonali, a ridosso della loro parte interna, che il loro ingombro non sia superiore a cm. 10, e che la larghezza utile al transito ciclo-pedonale risultante a seguito dell'installazione non sia inferiore a cm. 120.

PARTE TERZA - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1- PREMESSA

In questa terza parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni. Il Comune, in base alla popolazione residente al 31/12/2006 di 16940 abitanti, appartiene alla quarta classe così come definita dall'art. 3 del Regolamento Comunale.

2- RELAZIONE SULL'IMPIANTISTICA NELL'ANNO 2006.

In relazione al Regolamento comunale, si è proceduto ad un censimento degli impianti utilizzati per le pubbliche affissioni, effettuato nel mese di Aprile 2006.

Dai risultati di censimento si ritiene di poter affermare che la situazione di copertura con pubbliche affissioni risulta essere inadeguata in molte zone del territorio comunale.

Risultava presente un certo numero di impianti obsoleti e in cattivo stato di manutenzione; inoltre le destinazioni d'uso non erano definite e la loro localizzazione sul territorio non era omogeneamente distribuita.

Tabella riepilogativa: superficie impianti esistenti suddivisa per tipologia di affissione (Comunale).

<i>Destinazione Impianto</i>	<i>Superficie</i>
<i>Commerciale</i>	61,6 m ²
<i>Istituzionale</i>	41,15 m ²
<i>Funebre</i>	3,5 m ²
<i>TOTALE</i>	<i>106,25</i>

3- CRITERI DI PROGETTO

Gli impianti previsti a progetto hanno dimensioni 140x200, 200x140,140x100 in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, poiché i manifesti delle diverse tipologie vengono forniti nelle dimensioni di cui sopra.

Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio da tutti i lati utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione Comune di Negrar - Impianto riservato ad affissioni (commerciali, istituzionali,funebri) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

La superficie di affissione si suddivide nelle seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale;
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale;
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni funebri;
- Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.

Oltre a quanto sopra, gli impianti si differenziano ulteriormente secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:

- Stendardo/cartello: struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti, infissi nel terreno ed a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio. Tali impianti possono essere dotati di accessori (fioriere).
- Tabella murale: struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in metallo che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

4- QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

La superficie destinata alle pubbliche affissioni è fissata in 401,4 m². Questa superficie è superiore al limite minimo di 12 m² ogni mille abitanti previsto dall' art. 18 comma 3 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.

Il nuovo schema distributivo, nell'ottica di un ammodernamento del servizio delle pubbliche affissioni, prevede un incremento della superficie totale e una nuova ripartizione così come evidenziata nello schema sottostante.

SUPERFICIE TOTALE 401,4 m²

superfici Progetto		
Commerciali	Istituzionali	Funebri
265,6 m ²	107,8 m ²	28 m ²

Si è dato largo spazio agli standardi poiché questi hanno la qualità di fornire un servizio efficiente all'affissione e duraturo nel tempo, non creano problematiche con privati, proprietari di edifici, come invece potrebbero dare le tabelle a muro, e contestualmente arredano il contesto urbano.

La superficie del progetto finale è così ripartita:

- affissioni commerciali 66,2 %
- affissioni istituzionali 26,8 %
- affissioni funebri 7 %

5- UBICAZIONE

Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate nel presente Piano e possono considerare anche impianti da ubicare anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.

6- ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.

Ai sensi dell'Art. 3 del D.lgt. 507/93, viene attribuita a soggetti privati, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. Queste affissioni vengono effettuate da soggetti privati su impianti di loro proprietà.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato concessionario nel rispetto di tutte le norme e nelle posizioni previste dal presente Piano. La superficie prevista è pari al 4,9 % della superficie destinata alle pubbliche affissioni. La superficie da destinare ad affissione diretta è quindi fissata in 19,6 m². Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico e deve quindi considerarsi eccedente la disponibilità pubblica.

Lo spazio utile di tali impianti non potrà essere diverso dai seguenti formati: 140x200,200x140; le loro caratteristiche estetico-costruttive dovranno essere conformi a quelle degli impianti riservati al servizio pubblico previste dal Piano o potranno avere caratteristiche migliorative.

Il Progetto distributivo prevede le ubicazioni e i formati degli impianti destinati all'affissione diretta.

Detti spazi saranno affidati in gestione ai privati mediante rilascio di specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, ottenibile anche mediante decorrenza dei termini previsti.

L'Interessato all'ottenimento di un impianto destinato all'affissione di manifesti in forma diretta, previsto nel progetto distributivo di cui sopra, deve presentare un D.I.A. secondo le modalità indicate successivamente.

La documentazione da inoltrarsi dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

- Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri di firma del soggetto che ne fa richiesta, indirizzata all'ufficio competente; l'incompletezza della compilazione del modello comporta la nullità dell'atto, con conseguente assimilazione dell'intervento eventualmente eseguito alla condizione di mezzo abusivo;
- Un'autodichiarazione accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 mediante la quale il richiedente attesti che:
 - l'intervento che effettuerà sarà eseguito in piena e completa conformità alle previsioni della scheda del progetto distributivo degli impianti pubblicitari;
 - il mezzo pubblicitario sarà realizzato conforme alle caratteristiche estetico-costruttive previste nel presente Piano e alla tipologia indicata nella scheda del progetto distributivo;
 - il mezzo pubblicitario che si intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;

Per richiedere l'autorizzazione alla collocazione di più impianti di affissione diretta è consentito presentare una sola autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e una sola dichiarazione D.I.A. con l'indicazione del numero identificativo di tutte le schede del "Progetto distributivo impianti pubbliche affissioni e affissioni dirette" per le quali si intende procedere alla posa dei relativi mezzi.

Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del DIA, il richiedente sarà autorizzato a procedere alla collocazione dell'impianto. L'autorizzazione ha validità di tre anni a decorrere dal rilascio della stessa oppure dalla decorrenza dei termini di cui sopra; è rinnovabile mediante presentazione di una richiesta di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza.

Permane l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione spazi e ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

7- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

7.1- DESTINAZIONE D'USO

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

- **Impianti per affissioni commerciali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

- **Impianti per affissioni istituzionali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro.

- **Impianti per affissioni funebri**

Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari, e/o ringraziamenti o per la diffusione di messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici.

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato alle affissioni" riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

7.2- TIPOLOGIE E FORMATI

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti:

Stendardi/cartelli: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 140 x 100

Tablette murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 140 x 100

Posters: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra o possono essere collocati direttamente su muri di sostegno o edifici, previo nulla osta del proprietario dello stesso. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:
cm 600 x 300.

Gli impianti potranno essere dotati di un ulteriore spazio pubblicitario oltre a quello riservato all'affissione utilizzabile per l'esposizione di pubblicità permanente e comunque indipendente dall'affissione. Gli impianti previsti nel nuovo schema distributivo possono quindi essere tutti provvisti di spazio pubblicitario, successivamente denominato sopralzo.

Nel caso in cui un privato intendesse collocare un nuovo impianto affissionale dotato di sopralzo pubblicitario, al di fuori delle posizioni previste nel "Progetto distributivo impianti pubbliche affissioni e affissioni dirette", allegato "B" del Piano, dovrà procedere secondo le modalità descritte all'art. 11 della sezione "LA PUBBLICITÀ ESTERNA" per l'ottenimento dell'autorizzazione alla collocazione, considerandolo come impianto pubblicitario di servizio (Art. 47 c.7 del D.P.R. 495/92). Le caratteristiche dell'impianto dovranno essere conformi a quelle previste dal presente piano; lo spazio riservato all'affissione, sottostante lo spazio pubblicitario, sarà a disposizione del servizio delle pubbliche affissioni comunali.

7.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto.

E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura. È opportuno che la Vigilanza o altri uffici comunali segnalino eventuali manufatti danneggiati o che necessitino di interventi di manutenzione al concessionario.

In caso di impianti aventi un'ulteriore spazio pubblicitario abbinato, la manutenzione degli stessi è di competenza dell'azienda che utilizza tale area per l'esposizione di pubblicità.

8- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate in alluminio con eventuali inserti interni in ferro, verniciati con polveri di poliestere; gli impianti istituzionali dovranno invece essere realizzati in ghisa all'interno dei centri storici. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura.
- Il colore delle strutture dovrà essere grigio ferro micaceo in zona A e verde RAL 6005 nella restante parte del territorio comunale.
- I cartelli utilizzati per l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata dello spessore di 10/10.
- Tutti gli impianti d'affissione dovranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'allegato "H" del presente Piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate, altre tipologie non rappresentate nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, colorazioni delle verniciature e foggia.

9- NORME GENERALI

Tutti gli impianti di cui il presente Piano relativamente alla sezione affissioni, si intendono autorizzati con l'approvazione del Piano stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

10- ENTRATA IN VIGORE

Il Nuovo schema distributivo delle pubbliche affissioni adottato dall'Amministrazione previo parere della Commissione Edilizia, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

PARTE QUARTA - LE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. PREMESSA

Il presente capo disciplina quanto concerne le modalità per le richieste di autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio o accessori di corredo alla pubblicità di attività produttive (insegne di facciata, insegne su elementi totemici, targhe di arti e mestieri, tende parasole), le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.

Per quanto attiene alle norme tributarie invece valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e s.m.i., oltre a quanto contenuto nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Regolamentare le installazioni delle insegne di esercizio in forma generalizzata non è un'impresa che rende giustizia alla volontà di rivalutazione del centro abitato. Soprattutto per queste problematiche saranno quindi indispensabili i pareri e gli approfondimenti forniti di volta in volta da parte della Commissione preposta.

Tutte le norme e le indicazioni presenti in questo titolo sono pertanto delle linee guida che rappresentano la volontà di procedere ad una normalizzazione, senza dimenticare l'importanza di eventuali valutazioni singole e particolari.

2. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI

2.1. DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

Per accessori di corredo alla pubblicità di attività produttive si intendono tutte quelle segnalazioni inerenti ad attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, da posizionarsi in facciata o comunque nei pressi dell'attività che si vuole segnalare.

Rientrano pertanto in questa categoria i seguenti accessori di corredo alla pubblicità:

- insegne di facciata
- insegne su elementi totemici
- targhe di arti e mestieri
- tende parasole

Questi accessori di corredo alla pubblicità di attività produttive dovranno avere come quadro di riferimento sia l'assetto globale della facciata in cui si inserisce il singolo elemento - nel rispetto delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio, sia lo spazio sul quale l'edificio insiste, sia infine l'ambito urbanistico di riferimento all'edificio e al relativo spazio di pertinenza.

Per questo motivo in ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie o comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si dovranno privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione anche degli elementi e degli oggetti di corredo alla pubblicità in generale ed in particolare delle attività produttive presenti nell'ambito.

Questi progetti potranno essere di iniziativa pubblica o privata, in quest'ultimo caso promossi da associazioni di categoria o da gruppi di esercenti.

Nel caso di nuove urbanizzazioni relative ad insediamenti residenziali-commerciali, commerciali, industriali ed artigianali è obbligatorio presentare, contestualmente agli elaborati urbanistici richiesti, anche l'individuazione dei punti di posizionamento degli accessori di corredo alla pubblicità.

Lo stesso dicasi nel caso di nuove edificazioni residenziali, commerciali, industriali ed artigianali per le quali è obbligatorio presentare, contestualmente agli elaborati di progetto, anche l'individuazione dei punti di alloggiamento per i futuri accessori di corredo alla pubblicità.

L'allegato "H" (Schede tecnico costruttive degli impianti disciplinati dal Piano) prevede alcune esempi di impianti conformi alle caratteristiche del presente Piano. Altre tipologie non rappresentate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, verniciature e foggia o potranno essere migliorative.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 4°, paragrafo II° del DPR 495/92, all'interno dei centri abitati, in deroga a quanto disposto dal comma 3°, lett. a del medesimo articolo 51, il posizionamento delle insegne di esercizio è consentito limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue di larghezza superiore ai 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata verranno applicate le norme previste dal regolamento edilizio comunale (art. 84). In ogni caso l'installazione degli stessi non dovrà comunque ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2.2. INSEGNE DI FACCIATA

Premesso che le insegne sono da considerarsi parte integrante del decoro delle facciate, esse devono trovare collocamento in facciata senza alterarne l'ortografia e segnalare attività commerciali e produttive con l'esclusione di quelle professionali. Di norma, è pertanto previsto di alloggiare le insegne di attività commerciali e produttive in superfici architettoniche concluse, sempre che ciò non ne snaturi la valenza e la lettura.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti criteri normativi:

- negli edifici con valenza architettonico-ambientale dovrà essere puntualmente seguita la normativa vigente per il Centro storico;

- negli esercizi soggetti a nuova sistemazione, le insegne, sia luminose che non, assumeranno preferibilmente collocazione all'interno dei fornicelli delle porte, portoni e vetrine o, in sub ordine, nei fori delle finestre del piano terra di esclusiva pertinenza dell'esercizio, con andamento complanare al piano di facciata e comunque non in aggetto;

- al piano primo, di norma, non è ammesso posizionare insegne; tuttavia potranno essere valutate proposte progettuali in conformità ai criteri generali che ispirano la tutela architettonica-urbanistica;

- l'insegna, costituita preferibilmente da fasce leggere o singole lettere, dovrà riportare, di norma, solo il nome dell'esercizio, in corretta ortografia, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale - evitando neologismi artificiosi - ed eventuali simboli grafici. Previa attenta valutazione può essere prevista l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita, purché tale aggiunta derivi da una progettazione unitaria dell'intera insegna. Non sono perciò ammesse singole insegne poste in facciata che pubblicizzino esclusivamente marche di prodotti in vendita, salvo situazioni particolari (tipo "franchising" o monomarca), per le quali sarà opportunamente ed attentamente valutata la possibilità di approvazione.

- si raccomandano insegne realizzate direttamente sui vetri delle aperture dell'esercizio posto al piano terra, che comunque non dovranno superare un quinto della superficie vetrata. Previa attenta valutazione, potrà essere considerato il posizionamento di scritte sui vetri delle finestre delle attività produttive ai piani superiori, purché non snaturi la lettura dell'unità architettonica;

- le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a m 2.50 dal piano stradale ;

- non è consentito considerare la facciata come un'unica insegna, soprattutto se ciò snatura la lettura architettonica dell'edificio, mentre è possibile tuttavia riprogettare pittoricamente la facciata proponendo soluzioni decisamente architettoniche, nelle quali inserire insegne pubblicitarie;

- il posizionamento di insegne a cassonetto, che comunque non potranno avere uno spessore maggiore di quindici centimetri, dovrà privilegiare l'alloggiamento in fasce o campiture architettoniche, riprendendone la conformazione geometrica, in modo da non snaturare l'ortografia di facciata;

- di norma, è vietato il posizionamento di insegne a quota superiore del marcapiano tra il piano terra ed il primo piano;

- è vietato posizionare insegne oltre il limite massimo superiore d'ingombro dell'edificio;

- ad esclusione del Centro Storico, fatte salve tutte le disposizioni di legge, le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce diretta o indiretta riflessa, pertanto sono vietate luci intermittenti e/o con variazione di colore;

- è doveroso, nel caso di più insegne sulla stessa facciata, ricercare criteri di omogeneità nelle forme, nelle dimensioni e nelle cromie;

- per i colori delle insegne, è doveroso attenersi alla compatibilità dell'assetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale o riproporre colori e forme. Ciò per non rendere difficile la comprensione e ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, o comunque distrarre l'attenzione dell'utente della strada, con conseguente pericolo per la circolazione veicolare.

2.3. INSEGNE SU ELEMENTI TOTEMICI

Per insegne poste su elementi totemici si intendono tutti quegli accessori di corredo alla pubblicità di attività commerciali, industriali ed artigianali che insistono su uno spazio di pertinenza delle attività che si vogliono segnalare.

Questi accessori, che devono derivare da una attenta progettazione in grado di valutare le qualità formali e materico-cromatiche del fronte architettonico a cui si riferiscono e dello spazio di pertinenza, possono essere realizzati solo se ciò deriva dalla reale necessità di pubblicità dell'esercizio non direttamente prospiciente la pubblica via.

E' vietato comunque l'impiego di più elementi totemici se nello stesso ambito prospettano più attività. In ogni caso le insegne dovranno essere raggruppate in un unico sostegno.

Pertanto, la possibilità del posizionamento di questi elementi totemici è prevista solo nel caso in cui gli esercizi commerciali o le attività produttive e professionali insistano su un fronte libero, comunque arretrato rispetto al filo strada, con il conseguente divieto, in modo categorico, del posizionamento sui marciapiedi.

In ogni caso questi elementi totemici non dovranno mai essere di ostacolo al traffico veicolare e all'accessibilità delle persone disabili.

I criteri progettuali dovranno pertanto essere orientati sempre e comunque alla cautela sulle dimensioni dei messaggi pubblicitari, che di norma non devono superare la superficie di 3.00 mq. per lato, mentre la dimensione dell'elemento di sostegno dovrà essere orientato alla ricerca della caratterizzazione del sito, ma sempre nel rispetto del messaggio formale e materico cromatico dell'ambito architettonico-urbanistico in cui insiste e, comunque, non essere di ostacolo visivo alla circolazione veicolare e di nocimento alla deambulazione.

Ribadendo i criteri esposti all'articolo 2.3, relativo alle insegne di facciata, ai quali si dovrà fare riferimento, è vietato nel modo più categorico il frazionamento di singole insegne di attività insistenti nello stesso ambito, poste su singoli pali e/o elementi totemici.

2.4. TARGHE DI ARTI E MESTIERI

La collocazione di targhe per l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività di studi professionali, ditte ed enti, che hanno sede nell'edificio interessato, è consentita, purché ciò non sia inteso come un'insegna di facciata che segnala attività commerciali, industriali ed artigianali, mentre è consentita come insegna posta su elementi totemici .

Le targhe dovranno trovare una collocazione coerente con le caratteristiche dell'edificio, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici. Di norma, dovranno essere poste in facciata, ai lati della porta o del portone di ingresso e se l'edificio è arretrato ai lati della porta della recinzione, preferibilmente sopra la zona occupata da campanelli e buche per le lettere.

I materiali da preferirsi sono quelli della tradizione locale quali la pietra ed il marmo, l'ottone satinato, il rame, il bronzo o il legno. Per ambiti urbani di recente costruzione, possono essere impiegati anche materiali non della tradizione, come i vetri naturali ed artificiali, i materiali plastici e l'alluminio anodizzato, purché l'uso si integri con i materiali caratterizzanti la facciata dell'edificio.

La dimensione massima di ogni targa è di cm. 25 x 40.

Quando su un lato sono collocate più targhe è norma che siano alloggiare in un apposito e decoroso porta targhe; in questo caso le targhe devono essere dello stesso materiale e forma ed avere le stesse colorazioni.

In ogni caso il porta insegne non può superare per ogni lato la superficie di cm. 75x40. Fino a tale dimensione, possono essere realizzate anche targhe in numero tale da indicare la presenza di più di tre attività.

Solamente dopo aver occupato la superficie prevista su un lato può essere utilizzata quella dell'altro lato.

2.5. TENDE PARASOLE

La sistemazione di tende parasole in facciata dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche-decorative dell'immobile e con la primaria funzione di riparare l'esercizio dagli agenti atmosferici senza che essi divengano surrogati di insegne a bandiera.

Pertanto i criteri guida che devono ispirare la progettazione ed il posizionamento sono i seguenti:

- le tende parasole potranno essere collocate solamente al piano terra, a servizio esclusivo degli esercizi e non dovranno ostacolare la lettura architettonica dell'edificio;

- di norma, è preferibile la collocazione all'interno dei fornicati delimitati dalle cornici architettoniche e seguirne nel contempo l'andamento. Pertanto, a seconda di aperture archivoltate o architravate, dovranno essere previste tende sempre e comunque avvolgibili. Perciò è sempre vietato l'uso di tende fisse come a visiera o a trapezio;

- l'aggetto massimo consentito, di norma, non può superare 120 cm. dal filo facciata; i lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno 220 cm. dal suolo e comunque mai essere di ostacolo alla normale deambulazione. Si potranno impiegare aggetti maggiori solo se ciò è consentito dal marciapiede e dalla composizione architettonica. In ogni caso però devono essere arretrate di almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede;

- non è consentita, sempre e comunque, l'installazione di tende parasole su strade pubbliche prive di marciapiede;

- in una stessa unità architettonica, anche se sono presenti più esercizi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per forma, profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale;

- la colorazione delle tende dovrà essere omogenea e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata;

- nel caso di domanda relativa all'installazione di una tenda per un singolo esercizio, questa dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i proprietari o esercenti del piano terra, di accettazione e di impegno a posizionarla anch'essi con le stesse forme, dimensioni e colore;

- sulle tende, di norma, è consentita solamente l'indicazione del nome dell'esercizio proprietario della licenza di commercio, solo nel caso in cui la tenda aperta ostacoli la visione dell'insegna posta in facciata. Previa attenta valutazione può essere previsto l'inserimento di scritte pubblicitarie prodotti o marche in vendita, purché gerarchicamente inserite. E' tassativamente vietata la sola scritta di marche o prodotti.

- L'indicazione del nome dell'esercizio può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se in sede di approvazione o di esame d'ufficio si terrà conto della reciproca compatibilità;

- negli edifici di recente costruzione può essere autorizzata l'installazione di tende parasole ai piani superiori: in questo caso vale la norma che essa è consentita ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente tutte le superfici a balcone o a terrazzo di una stesso fronte architettonico. In questi casi le tende dovranno avere l'estensione sia in larghezza, sia in profondità, dei balconi ed inoltre dovranno avere le medesime forme e colorazioni; non è assolutamente ammessa alcuna scritta.

Le colorazioni delle tende devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio ed inoltre, la forma deve essere del tipo a braccio estensibile. Particolare valutazione sarà riservata alla richiesta di installazione di tende scure che di norma possono non inserirsi adeguatamente al contesto cromatico.

Per quanto concerne la copertura con tendaggi di dehors, questa deve essere concessa solo ed esclusivamente ad esercizi abilitati alla ristorazione. Per quanto riguarda esercizi che occupano il suolo pubblico la progettazione dovrà valutare attentamente l'uniformazione con il carattere materico-cromatico dell'intera via, mentre, per quanto riguarda dehors che occupano uno spazio privato, questi dovranno uniformarsi all'architettura di facciata.

Pertanto è necessario che ci si attenga strettamente alle seguenti norme e si estenda la possibilità della deroga nel caso in cui forme diverse siano proposte nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione un intero comparto urbano:

- in particolari zone o condizioni, ove l'ampiezza del marciapiede lo preveda, e su sollecitazione di più esercenti di servizi pubblici, potrà essere concessa, previa presentazione di un progetto unitario, l'installazione di tende limitatamente ai soli periodi estivi che implicino appoggio a terra. Questi appoggi dovranno in ogni caso garantire un passaggio pedonale di almeno 200 cm. e non superare in larghezza quella della facciata sulla quale insiste l'esercizio. Per la forma, i materiali e la colorazione, si dovrà tener conto dell'intero assetto della via;

- per la copertura dei dehors è possibile la collocazione di tende con appoggio a terra, di forme varie, che comunque dovranno essere autorizzate dal Comune, valutando il messaggio formale e materico-cromatico con l'ambiente circostante e vietando, di norma, chiusure laterali con pareti mobili trasparenti – “in quanto volumi” - anche se esiste la possibilità di un ampliamento volumetrico.

3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1. PRESENTAZIONE D'ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE

L'installazione di insegne di esercizio o accessori di corredo alla pubblicità di attività produttive da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano.

Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

Non sono soggette a titolo abilitativo l'installazione di

- targhe di arti e mestieri e le
- tende da sole esclusivamente su suolo privato

con le caratteristiche previste dal presente Piano, come previsto dall'art. 8 del Regolamento Edilizio Vigente.

La documentazione da inoltrarsi su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 4) dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

Domanda in bollo, riportante le indicazioni dell'insegna che si intende collocare in ordine a:

- Descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non comunale, e determinazione della Zona di appartenenza così come definita dall'art. 5 del presente Piano
- Estratto di PRG vigente ed estratto catastale con individuato il punto del posizionamento;
- Planimetria in scala 1:50 – 1:100 dell'edificio direttamente prospettante, che dovrà riportare l'esatta posizione del mezzo pubblicitario. Tale esplicazione può essere eseguita in alternativa con la tecnica della simulazione a mezzo fotomontaggio, purché in scala adeguata;

- Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, i colori, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e i trattamenti anti-corrosione subiti;
- Scheda di ubicazione con due fotografie, riportanti l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- Se già in possesso, eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- Se già in possesso l'eventuale autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- Copia del bozzetto grafico a colori in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
- Documentazione necessaria al fine dell'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale (Relazione Paesaggistico Ambientale ed Inserimento Fotografico).

3.2- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a richiedere parere vincolante alla Commissione preposta in merito alla eseguibilità dell'intervento. Nel caso in cui il funzionario responsabile riscontrasse che l'intervento oggetto dell'istanza necessiti anche di un'istruttoria tecnica di competenza di un ente diverso dal Comune, per profili diversi da quelli analizzati dal presente Piano, quali ad esempio la compatibilità con elementi assoggettati a tutela o a vincolo può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali dovrà ottenere nulla osta specifico dagli altri Enti; trascorso il termine ultimo, in mancanza di nulla-osta o autorizzazione specifica il procedimento verrà considerato concluso e diniegato.

In caso di esito positivo dell'istruttoria il funzionario responsabile provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente, per la durata di anni tre. In caso di esito negativo, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano.

Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione, oltre i tempi previsti per acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale, l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Le istanze vanno presentate al Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata, cui compete il rilascio dell'autorizzazione, che cura l'istruttoria comprendente anche la richiesta di parere alla Polizia Locale. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa al Settore Amministrazione e Tributi, Servizio Tributi, per le verifiche di competenza.

3.3- VARIAZIONE BOZZETTO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve darne comunicazione scritta in bollo. Tale comunicazione, da inoltrare all'ufficio competente, dovrà contenere il n° di autorizzazione dell'impianto oggetto della variazione e due copie del nuovo bozzetto. L'ufficio ricevente la richiesta è tenuto entro i successivi trenta giorni a esprimere un parere; trascorso tale periodo senza nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione la variazione si intende accettata.

3.4- DURATA

L'autorizzazione decorrerà dalla data di rilascio della medesima, ovvero 30 giorni successivi alla data di ricevimento del medesimo da parte dell'Amministrazione comunale in assenza di sospensiva o provvedimento di diniego, risultando pertanto indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio o accessori di corredo alla pubblicità di attività produttive ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile previa apposita domanda di rinnovo.

3.5- RINNOVI, OBBLIGHI, VIGILANZA, SANZIONI

Per quanto concerne rinnovi, obblighi del titolare dell'autorizzazione, vigilanza, sanzioni si rimanda alle relative norme riguardanti i mezzi pubblicitari contenute nel Titolo I del presente Piano.

4- NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

Gli impianti autorizzati precedentemente l'entrata in vigore del presente Piano, non conformi alla nuova normativa dovranno essere rimossi secondo le disposizioni dell'art. 11.11 della Parte Prima del presente Piano.

Entro il termine del 31/12/2010, si sarà dovuto procedere in ogni caso al ripristino ed all'adeguamento dell'esistente alle norme contenute nel presente Piano.

ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante delle “Norme di attuazione” del Piano generale degli impianti pubblicitari:

- Allegato A** *CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE*
- Allegato B** *PROGETTO DISTRIBUTIVO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE*
- Allegato C** *TABELLE RIEPILOGATIVE DEL PROGETTO DISTRIBUTIVO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE*
- Allegato D** *CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI*
- Allegato E** *TABELLE DI RIEPILOGO DEL CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI*
- Allegato F** *DOCUMENTAZIONE E DATABASE IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN CD-ROM.*
- Allegato G** *CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO.*
- Allegato H** *SCHEDE TECNICO COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PIANO.*
- Allegato I** *MODULISTICA:*
- MODELLO 1: Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari;
 - MODELLO 2: Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti di segnaletica;
 - MODELLO 3: Modulo di individuazione delle distanze;
 - MODELLO 4: Domanda di autorizzazione all’installazione di insegne di esercizio.